

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1954

(11^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici » (325) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
ARTIACO	151
BOCCASSI	149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	152, 153, 157
CRISCUOLI	154, 157
DE BACCI	154, 155, 156
MASTROSIMONE	152, 154
PIOLA	150, 153, 154, 158
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158
TIBALDI	149, 150, 151, 152, 154
ZELIOLI LANZINI, relatore	150, 151, 152, 155, 157, 158

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma » (429) (D'iniziativa del senatore Zelioli Lanzini) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	147, 149
BOCCASSI	148

PIOLA, relatore	Pag. 148
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	148
ZELIOLI LANZINI	148

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Artiacò, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, De Bacci, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Piola, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Liberali.

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori e il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zelioli Lanzini: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma » (429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zelioli Lanzini: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

11ª SEDUTA (12 maggio 1954)

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

È abrogato il secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

PIOLA, *relatore*. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge d'iniziativa del senatore Zelioli Lanzini ha uno scopo limitato: quello di consentire — superando le perplessità che possono derivare dalla dizione dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 — una più facile riorganizzazione degli organici dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano e dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro « Regina Elena », costituenti l'Ente istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. Tali perplessità derivano, se non da un contrasto, certo da una mancanza di armonia fra la prima e la seconda parte dell'articolo citato.

Esso recita: « Con speciale regolamento da approvarsi con regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico.

Detta pianta, dovrà prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto di direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, un posto di direttore e medico primario dermosifilografo dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano, un posto di medico primario radiologo con funzioni di vice-direttore e un posto di chirurgo primario ».

È utile aggiungere che i successivi articoli 15 e 16, aventi carattere di norma transitoria, mantengono ferme le nomine dei direttori dei due Istituti nonchè quelle dei primari radiologo e chirurgo dell'Istituto per la cura del cancro.

Dall'esame di questo complesso di disposizioni parrebbe che la norma dell'articolo 11 abbia voluto vincolare il potere regolamentare imponendo per legge il mantenimento, nell'organico da determinarsi, di quei posti che il testo unico già confermava.

Di qui un ibridismo e un vincolo al potere regolamentare in una materia che per sua natura dovrebbe essere riservata al regolamento, anche per i posti direttivi. D'altro canto è da osservarsi che la diversa finalità dei due Istituti e il progredire e l'allargarsi dei loro rispettivi compiti (sicchè è da augurarsi che si possa avere nel futuro una loro vita autonoma più conforme ai compiti stessi) consigliano di eliminare qualsiasi vincolo legislativo al potere regolamentare, onde permettere una riorganizzazione totale degli organici, più confacente alle concrete nuove esigenze.

Coll'abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 questo scopo potrà essere raggiunto attraverso la libera esplicazione del potere regolamentare stabilito dal primo comma.

Per questi motivi esprimo parere favorevole all'approvazione del proposto disegno di legge.

BOCCASSI. Mi dichiaro d'accordo con il relatore e pienamente favorevole al disegno di legge.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ZELIOLI LANZINI. Il Governo dovrebbe preoccuparsi, dato che gli Istituti fisioterapici di Roma dipendono direttamente dallo Stato, di proporre un disegno di legge, da molto tempo auspicato, perchè si ritorni al sistema di una volta, quando l'Istituto di San Gallicano era unito a quello di Santo Spirito, in modo che l'Istituto per il cancro « Regina Elena », possa diventare un Istituto autonomo, un Istituto pilota in materia, come l'Istituto Curie di Parigi.

Ricordo ancora che l'associazione dei due Istituti avvenne nel 1926 per dare all'Istituto « Regina Elena » una base amministrativa. Sono però passati trent'anni e le cose stanno oggi in maniera molto diversa, specialmente per il settore di cui ci occupiamo. Si impone pertanto una modifica nel senso da me indicato con la presentazione del disegno di legge.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Assicuro il senatore Zelioli Lanzini che gli studi per la sistemazione

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

nel senso da lui indicato degli Istituti fisioterapici di Roma sono in uno stadio molto avanzato. La materia è alquanto complessa, ma penso che in breve lasso di tempo l'Alto Commissariato sarà in grado di presentare un provvedimento che possa dare autonomia all'Istituto « Regina Elena ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici » (325).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici ».

Nella scorsa seduta abbiamo approvato gli articoli da uno a sei. Procediamo ora all'esame degli articoli successivi:

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonchè un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

BOCCASSI. Penso che sarebbe opportuno dare facoltà agli istituti che promuovono questi corsi di istituire, accanto ai corsi diurni, anche corsi serali e notturni.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ritengo che una proposta di questo genere potrà trovare accoglimento

nei programmi che saranno stabiliti dal Regolamento, dato che l'articolo 7, nel testo attuale, non esclude che le lezioni possano svolgersi anche in ore serali e notturne, a seconda delle circostanze.

BOCCASSI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale - Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;
- e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale Prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

TIBALDI. Propongo un emendamento inteso a sopprimere nel primo comma le parole « o uno degli ospedali del capoluogo di provincia ».

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

Sarei cioè favorevole acchè gli esami avessero luogo negli ospedali dove si frequentano i corsi. Non vedo la ragione perchè gli allievi debbano trasferirsi.

PRESIDENTE. L'osservazione fu già fatta in una precedente seduta. Potrebbe darsi che in una stessa provincia più ospedali abbiano tenuto i corsi, ed allora è opportuno che tutti gli allievi diano gli esami nella stessa sede.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Ritengo di non potere accettare l'emendamento del senatore Tibaldi, per la ragione esposta dal Presidente. Oltre tutto, se gli esami si tenessero in una stessa provincia, in due sedi diverse, ciò comporterebbe un aggravio economico.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo non accetta l'emendamento. Si tratta qui di una Commissione unica, nominata dal Prefetto, che dovrebbe spostarsi con aggravio di spesa.

D'altronde faccio anche osservare che l'ospedale del capoluogo di provincia è generalmente il meglio attrezzato, e qui si tratta di esami non solo teorici ma anche pratici.

PIOLA. Desidero aggiungere che l'articolo non esclude la possibilità che l'esame sia tenuto presso la scuola e che si ricorre all'ospedale del capoluogo di provincia, a giudizio del Prefetto, solo quando vi siano ragioni che consiglino a designare questo ospedale come sede degli esami.

TIBALDI. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Tibaldi, inteso a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 8 le parole « o uno degli ospedali del capoluogo di provincia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

BOCCASSI. Per quanto concerne il punto e) dell'articolo, vorrei sapere da chi saranno designate la direttrice o vice direttrice di scuola-convitto o la capo-sala.

PIOLA. Evidentemente dal Prefetto.

TIBALDI. A volte, nella provincia non abbiamo la scuola-convitto.

PRESIDENTE. In tal caso sarà incaricato di far parte della Commissione personale di altra provincia.

BOCCASSI. Propongo la soppressione del punto e).

PRESIDENTE. La presenza nella Commissione di una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto, o almeno di una capo-sala diplomata, è indispensabile per poter esaminare gli allievi in alcune prove pratiche.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Faccio anche osservare ai colleghi Boccassi e Tibaldi che la presenza di questi elementi nella Commissione è una garanzia per gli esaminandi, perchè questo personale conosce senza dubbio meglio degli altri membri della Commissione l'indole dei candidati; la capo-sala potrebbe anche essere stata un'insegnante durante il corso.

TIBALDI. Se della Commissione dovrà far parte una direttrice o vice direttrive di scuola-convitto o, in mancanza, una capo-sala diplomata, non è giusto, a mio avviso, escludere gli insegnanti del corso, che meglio conoscono gli allievi.

PIOLA. Sono favorevole al mantenimento della lettera e), perchè la prova di esame, oltre che orale, è anche pratica. La prova pratica, secondo il mio parere, può riguardare elementi di ordine pratico che, magari, il medico provinciale o il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione possono ignorare. Una direttrice o vice direttrice, o, in mancanza, una capo-sala diplomata è indubbiamente più adatta a fare le domande ed a giudicare su questi elementi di ordine pratico, che poi, in sostanza, costituiscono il complesso della cultura necessaria dell'esaminando.

Non so se sia il caso di aggiungere ai componenti della Commissione un insegnante che potrebbe conoscere più a fondo gli esaminandi. Certo, come del resto avviene anche nelle

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

altre scuole, il candidato si sentirebbe più tranquillo se della Commissione d'esame facesse parte anche un suo insegnante. Di questo però non faccio oggetto di un particolare emendamento.

ARTIACO. Mi dichiaro favorevole al mantenimento della lettera e), così come è formulata, proprio a tutela degli interessi della categoria di cui si occupa il disegno di legge.

TIBALDI. Propongo di aggiungere dopo la lettera e) una lettera f) così formulata:

« f) un insegnante del corso ».

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tibaldi.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono stati quindi presentati due emendamenti: uno da parte del senatore Boccassi, per sopprimere integralmente la lettera e) ed un altro da parte del senatore Tibaldi, tendente ad aggiungere un altro membro alla Commissione esaminatrice, da scegliersi tra gli insegnanti del corso.

Ambedue gli emendamenti, secondo il mio modesto parere, incontrano delle difficoltà. Se si accetta la soppressione della lettera e) senza trovare un emendamento sostitutivo, la Commissione rimane composta di quattro membri, mentre per ragioni evidenti è logico e naturale che sia composta di un numero dispari di membri. Nello stesso inconveniente si incorre se si respinge l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Boccassi e si approva quello aggiuntivo del senatore Tibaldi. Il numero dispari è il presupposto necessario per una decisione da prendersi a votazione. È chiaro che con una votazione pari non si concluderebbe nulla.

Venendo al merito, sono contrario all'emendamento soppressivo del senatore Boccassi. Non dobbiamo muovere da una base di sospetti come mi sembra abbia fatto il collega Boccassi proponendo il suo emendamento. Il sospetto principale credo sia che la direttrice, o la vice direttrice, o la capo-sala possa avere in antipatia taluno o taluna degli esaminandi, ciò che potrebbe nuocere al momento del voto.

Dobbiamo partire invece dal presupposto contrario, e cioè che i membri della Commissione siano della gente serena e che il Prefetto sappia scegliere i membri della Commissione, con criteri di assoluta obiettività.

D'altra parte, perchè lo stesso ragionamento non dovrebbe valere anche nei confronti degli altri membri della Commissione, ma solo nei confronti di quello più umile, ma tuttavia essenziale? Pertanto, ritengo che i motivi determinanti la richiesta della soppressione della lettera e) non siano sufficienti perchè la Commissione possa accettarli. Ritengo invece sia utile la presenza di una direttrice o vice direttrice, o, in mancanza, di una capo-sala diplomata. In primo luogo perchè, trattandosi di una prova pratica d'esami, possono esistere delle particolarità da sottoporre all'attenzione della Commissione che solo una capo-sala diplomata o una direttrice o vice direttrice può conoscere e farne quindi oggetto di domande. In secondo luogo perchè costoro rappresentano un elemento di difesa della stessa categoria a cui appartengono.

Per quanto riguarda poi la partecipazione di un insegnante del corso, la Commissione dovrebbe decidersi o per l'esclusione di qualcuno dei membri indicati nell'articolo 8, o per la partecipazione di due insegnanti, in modo da aversi una Commissione composta di sette membri anzichè di cinque, ma sempre in numero dispari. Io, pur dichiarando che non sarei contrario a quest'ultima decisione, debbo tuttavia far presenti le difficoltà di ordine finanziario.

D'altra parte con quali criteri il Prefetto potrà scegliere tra i sette, otto, dieci insegnanti che durante il corso hanno svolto le loro lezioni? Gli insegnanti di quale materia? Inoltre due insegnanti potranno essere a conoscenza della personalità dell'esaminando, solo per quanto attiene alle loro materie e non per altre. Per queste ragioni ritengo che l'emendamento aggiuntivo non sia necessario. Comunque, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

BOCCASSI. Ritiro l'emendamento soppressivo, ma ne propongo un altro, tendente ad aggiungere ai membri della Commissione « un rappresentante degli infermieri proposto dalla loro Associazione ».

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Insisto per il mantenimento della lettera e) così come è formulata e dichiaro di oppormi all'emendamento proposto dal senatore Boccassi, anche per una ragione di ordine pratico. Rendendosi infatti necessario stabilire quale associazione degli infermieri dovrebbe dare il suo rappresentante, finiremmo per scontrarci su un terreno politico, la qual cosa noi desideriamo evitare, avendo di mira il carattere professionale ed educativo della scuola.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Alla considerazione del relatore ne aggiungo una di carattere squisitamente giuridico. Le associazioni degli infermieri non sono associazioni giuridicamente riconosciute, per cui sarebbe una novità il riconoscimento di un'associazione di fatto, attraverso l'emendamento proposto dal senatore Boccassi (associazioni di diritto sono quelle dei medici, degli avvocati, i collegi delle ostetriche e le rispettive federazioni). Per questo motivo di carattere giuridico, dichiaro di oppormi all'emendamento del senatore Boccassi.

BOCCASSI. Non credo che il mio emendamento sia inaccettabile, se consideriamo che negli esami per i medici condotti, ad esempio, un membro della Commissione è designato, secondo la legge del 1935, dall'associazione dei medici condotti, che non è riconosciuta giuridicamente. Comunque, io posso modificare l'emendamento nel modo seguente: « un rappresentante degli infermieri ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Boccassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

TIBALDI. Modifico il mio emendamento nel senso che devono far parte della Commissione due insegnanti del corso, anzichè uno.

PRESIDENTE. Per le esposte ragioni di carattere economico, a mio avviso, sarebbe opportuno non elevare a due il numero degli insegnanti. Insiste nella modifica del suo emendamento?

TIBALDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il seguente emendamento del senatore Tibaldi: dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: f) « un insegnante del corso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero resti inteso che l'approvazione della lettera d) dell'articolo 8, in cui si accenna agli esami ai quali potrebbe partecipare personale militare delle Forze armate, non importa una preclusione dei successivi emendamenti che mi permetterò di proporre in merito al riconoscimento degli infermieri militari. Può darsi benissimo che durante il servizio militare e prima ancora che ottengano il diploma della scuola infermieri militari, alcuni elementi desiderino partecipare a questi speciali corsi.

MASTROSIMONE. In merito alla formazioni delle Commissioni esaminatrici per il rilascio dei diplomi di infermiere, propongo che tra gli esaminatori vi sia anche un ufficiale medico superiore almeno per quanto riguarda il servizio di pronto soccorso, che un infermiere ha l'obbligo di saper adempiere in pace ed in guerra.

TIBALDI. Poichè questi concorsi sono indetti a causa della carenza degli infermieri e per la conseguente necessità di averne nel numero maggiore possibile, se complichiamo la formazione delle Commissioni esaminatrici, corriamo il rischio di non giungere al nostro fine.

PRESIDENTE. Senatore Mastrosimone, insiste nel suo emendamento?

MASTROSIMONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto allora ai voti l'articolo 8 modificato in seguito all'aggiunta della lettera f): « un insegnante del corso ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Il Sottosegretario per la difesa ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « Il certificato di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo è rilasciato a domanda ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa e ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo di frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le Forze armate di una nazionale civile devono curare in sommo grado i servizi sanitari. Il Ministero della difesa si è pertanto preoccupato di ammodernare i suoi ospedali ed il loro personale. A tale riguardo mi onoro di invitare gli onorevoli senatori ad una visita dell'ospedale Celio in Roma, probabilmente oggi uno dei più attrezzati in tutti i rami delle varie specializzazioni.

Si rilevava poc'anzi la carenza della categoria degli infermieri negli ospedali civili; ad essa fa purtroppo riscontro una non meno grave negli ospedali militari. La ragione sta nella circostanza che il reclutamento degli infermieri avviene attraverso il volontariato. La paga degli infermieri, per ragioni evidenti, non può essere diversa da quella degli altri specialisti delle Forze armate. E mentre per le cliniche l'afflusso viene regolato attraverso la corresponsione di salari idonei ad attirare personale, noi non siamo in grado di seguire

questa strada. Di qui l'orientamento del Ministero della difesa a creare incentivi di altra natura.

Questi giovani, che per almeno cinque anni frequentano le scuole di specialisti, tornati alla vita civile, troverebbero utile aver riconosciuta la loro attività come titolo idoneo, non diversamente da quanto già avviene nelle altre specialità. Ecco perchè ci permettiamo di chiedere che quei giovani i quali abbiano frequentato le nostre scuole, rigorosamente vigilate dalle Autorità militari e da medici di prim'ordine, possano avere un riconoscimento automatico del titolo di infermieri anche nella vita civile.

Pertanto prego la Commissione di voler approvare l'emendamento proposto.

PIOLA. Trattandosi di materia diversa, propongo che l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario, al quale do la mia adesione, sia inserito nella legge come articolo a sè, dopo l'articolo 9. Si tratterebbe in questo caso di sostituire alle parole: « di cui al primo comma del presente articolo » le altre: « di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto allora ai voti l'articolo 9 nel testo di cui si è data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo aggiuntivo, che chiameremo per ora 9-bis, proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa con la modifica suggerita dal senatore Piola.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prevalersi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio finanziario 1953-54, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

11ª SEDUTA (12 maggio 1954)

Presidenza del Consiglio dei ministri » diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascuno gli stanziamenti dei capitoli n. 284 e n. 300 dello stesso stato di previsione.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Per la parte finanziaria la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare; tuttavia, in attesa di poter prendere visione del bilancio del Ministero del tesoro, propongo di sospendere l'approvazione dell'articolo.

(Così resta stabilito).

NORME TRANSITORIE.

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi sei al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno quattro anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909; n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana;

f) abbiano compiuto per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di

cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

TIBALDI. Quattro anni di tirocinio di cui alla lettera a), soprattutto per il personale femminile, sono troppi. È noto infatti che le infermiere, sia per il trattamento economico piuttosto modesto, sia per altre ragioni, dopo due o tre anni di servizio, lasciano gli ospedali. Normalmente le infermiere non hanno mai più di due anni di servizio. Stabilire come condizione il tirocinio pratico di quattro anni significa escludere praticamente tutto il personale femminile. Chi ha fatto l'infermiere per due anni, può ben dire di aver compiuto un tirocinio sufficiente.

BOCCASSI. Trattandosi di norme transitorie, mi sembra che questo corso potrebbe anche essere ridotto a tre mesi.

PIOLA. Un corso di soli tre mesi non dà nessuna garanzia, senatore Boccassi...

BOCCASSI. Proprio per le ragioni dette dal senatore Tibaldi, tanto più trattandosi di un corso indetto *una tantum*, ritengo che sia opportuna la riduzione che propongo.

CRISCUOLI. Sono d'accordo per la riduzione. Si tenga presente che questo personale ha già fatto un certo tirocinio negli ospedali.

PRESIDENTE. Allora non bisogna abbassare il numero degli anni richiesti per il tirocinio.

MASTROSIMONE. Convenendo con le ragioni esposte dal senatore Tibaldi, ritengo che tre anni sia il minimo cui si possa giungere, perchè un tirocinio di tale durata è indispensabile per ottenere un infermiere passabile.

PRESIDENTE. Propongo allora in via conciliativa, di ridurre a quattro mesi il corso, e

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

11ª SEDUTA (12 maggio 1954)

a tre anni il tirocinio. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la sostituzione delle parole « mesi sei » con le altre « mesi quattro » e delle parole « quattro anni » con le altre « tre anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ora ai voti la prima parte e la lettera a) del primo comma, con le modificazioni testè apportate. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Non facendosi osservazioni metto ai voti le lettere b) e c).

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ricordo alla Commissione che l'articolo 24 del Regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, stabilisce che il direttore di manicomi, o personalmente o per mezzo di medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorico-pratici per la istruzione di infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazione di un buon personale di vigilanza. Il direttore è altresì autorizzato a rilasciare i relativi attestati di idoneità.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Presso gli ospedali prestano servizio non pochi infermieri formati in questi corsi; essi sarebbero sprovvisti di un titolo sufficiente per essere catalogati fra gli infermieri generici. L'attestazione rilasciata dai direttori dei manicomi viene riconosciuta valida per l'ammissione a questi corsi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto allora ai voti la lettera d).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

DE BACCI. A proposito della lettera e) richiamo l'attenzione della Commissione su particolari enti assistenziali toscani: le cosiddette « Misericordie ». Fra gli altri compiti questi enti hanno anche quello dell'assistenza a do-

micilio degli infermi. A tal fine moltissime di queste confraternite, riconosciute come enti di beneficenza, tengono corsi annuali per l'insegnamento di materie infermieristiche. Al termine di questi corsi gli allievi debbono superare esami di abilitazione piuttosto rigorosi. Gli ospedali toscani si servono largamente dell'opera degli infermieri abilitati da questi corsi.

Se riconosciamo un diritto a chi è in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa, penso che potremmo riconoscerlo anche ai diplomati delle Misericordie.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Faccio notare che se le Misericordie sono diffuse in Toscana, vi sono in altre regioni altri enti assistenziali, riuniti in una associazione nazionale, i quali recentemente, sotto l'auspicio dell'Alto Commissariato e d'accordo con la Croce Rossa, si sono dati a svolgere un'attività di pronto soccorso coordinata fra di loro. Se si accetta la proposta del senatore De Bacci, bisognerà prendere in considerazione anche i corsi di questi altri enti.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. È evidente che se si accetta il punto di vista del senatore De Bacci, bisogna riconoscere validità a tutti i diplomi rilasciati dai vari enti assistenziali. In questi ultimi tempi si sono svolti corsi di infermieri organizzati da una quantità di enti. Non so quali garanzie offrano i diplomi che, anche per compiacere gli alunni, gli enti organizzativi rilasciano. Anzi è proprio per questa ragione che siamo di fronte al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Il fatto è che l'Alto Commissario non ha riconosciuto questi corsi, e, se non erro, non riconosce neppure quelli delle Misericordie. Pertanto sono contrario all'emendamento.

DE BACCI. Faccio tuttavia notare che trattasi di diplomi non validi di per sé stessi: il nostro riconoscimento sarebbe soltanto ai fini di una ammissione al corso di cui al primo comma. In questo corso si avranno tutte le garanzie che si vogliono.

Si tenga presente poi che le Misericordie hanno una vecchissima tradizione, a differenza degli altri enti cui ha fatto cenno il relatore.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

11ª SEDUTA (12 maggio 1954)

È interesse delle Misericordie toscane che i corsi abbiano buon fine e siano ben frequentati.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Poichè, come dicevo, non esistono soltanto le associazioni delle « Misericordie », ma anche altri enti ed associazioni benemeriti che possono rientrare nella norma proposta dal senatore De Bacci, proporrei a mia volta il seguente nuovo testo della lettera e): « siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana o di altri enti o associazioni similari, su parere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto Commissariato ».

DE BACCI. Aderisco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera e) proposto dall'Alto Commissario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la lettera e) nel testo modificato in seguito all'emendamento proposto dall'Alto Commissario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Non facendosi osservazioni metto ai voti la lettera f).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'intero articolo 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un

esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

BOCCASSI. Propongo di inserire, dopo il primo comma, il seguente comma aggiuntivo:

« Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci anni, è sufficiente la sola prova pratica, fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'articolo 11 ».

Il presente disegno di legge rappresenta uno sforzo non indifferente del legislatore per risolvere il problema infermieristico. Se accontenta però molti degli interessati, lascia insoluto il problema dei vecchi infermieri che da quindici a venti anni prestano la loro opera e che sono prossimi ad andare in pensione. Io credo che sia doveroso da parte nostra prendere in considerazione la loro situazione per risolverla confacentemente. Questi vecchi infermieri non possono mettersi in lizza negli esami insieme ai giovani, perchè questi ultimi, benchè inferiori dal punto di vista pratico, potrebbero agevolmente superarli nell'esame teorico. D'altra parte è da presumere che chi ha fatto l'infermiere per tanti anni conosca a fondo il suo mestiere.

È per queste ragioni che sottopongo all'approvazione della Commissione il mio emendamento che elimina per gli infermieri anziani la prova teorica.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Aderisco all'emendamento del senatore Boccassi che va incontro alla

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

categoria degli infermieri generici che abbiano compiuto un tirocinio di oltre dieci anni presso i pubblici ospedali e che per ciò stesso hanno già fornito prova di avere una specifica competenza nell'assolvimento delle loro mansioni.

CRISCUOLI. Poichè lo spirito dell'emendamento del senatore Boccassi è quello di dare un riconoscimento al lavoro ed all'età degli infermieri anziani, io penso che la norma si potrebbe estendere anche a coloro che hanno prestato servizio nelle case di cura private. Propongo perciò di aggiungere nell'emendamento del senatore Boccassi dopo le parole « cliniche universitarie » le altre « o istituti privati di cura riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei pregare il senatore Criscuoli di non insistere nel suo emendamento.

È noto che le case di cura private non sono sottoposte a disciplina al contrario degli ospedali civili o delle cliniche universitarie, soprattutto per quanto attiene all'assunzione del personale ed alle relative garanzie, per cui noi non possiamo allo stato attuale della legislazione equiparare il personale delle case di cura private a quello degli ospedali pubblici. Io non vorrei che noi introducessimo un riconoscimento nei confronti delle case di cura private che allo stato attuale penso non abbiano il diritto di ottenere. È vero che vi sono case di cura private che tengono testa ai maggiori istituti ospedalieri, ma ve ne sono anche altre che lasciano molto perplessi sull'attività da esse esplicata.

Per queste considerazioni non posso aderire alla proposta di estendere la norma di cui all'emendamento Boccassi.

CRISCUOLI. Ribadisco che, trattandosi nel caso presente di una sanatoria, per rispetto all'età ed al lungo esercizio di questi infermieri si potrebbe estendere la agevolazione che si vuol concedere agli infermieri dei pubblici ospedali, anche a quelli degli ospedali privati. Vi sono tante case di cura private

che danno delle garanzie uguali se non maggiori a quelle degli ospedali e nelle quali si compie un lavoro di chirurgia e di medicina che non ha nulla da invidiare agli ospedali pubblici di terza, di seconda e perfino di prima categoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di pariare metto ai voti il primo comma dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Boccassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto a questo comma dal senatore Criscuoli.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Criscuoli, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma, che diventa terzo, dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo di inserire a questo punto i seguenti commi aggiuntivi:

« Il certificato di cui al precedente articolo 9 è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria « Infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria « Infermieri » cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

« La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La presente norma è identica a quella già precedentemente approvata dalla Commissione; ma, mentre la prima si riferisce a coloro che cesseranno nel futuro dal servizio attivo, qui, trattandosi di disposizioni transitorie, ci si riferisce esclusivamente a coloro che abbiano già cessato dal servizio precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Per ragioni formali, propongo che di questi commi aggiuntivi si faccia un articolo 12-*bis* e, dell'ultimo comma dell'articolo 12, che ancora rimane da approvare, un articolo 12-*ter*.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Poichè l'articolo 12 si intende esaurito con l'approvazione del terzo comma, già secondo, metto ai voti detto articolo nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12-*bis*, proposto dall'onorevole Sottosegretario della difesa. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12-*ter* di cui do lettura:

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimane ora da approvare l'articolo 10, riguardante la copertura, che era rimasto sospeso. Ne do nuovamente lettura:

Art. 10.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle

scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio finanziario 1953-54, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri » diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascuno gli stanziamenti dei capitoli n. 284 e n. 300 dello stesso stato di previsione.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Propongo il seguente nuovo testo:

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi, fino alla concorrenza di lire 50 milioni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55, dal fondo stanziato nel capitolo numero 316 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri ».

BOCCASSI. Vorrei che la parola « può », alla seconda riga, fosse sostituita con la parola « deve », onde dimostrare il nostro desiderio di far funzionare il maggior numero possibile di scuole, con la garanzia che l'Alto Commissariato debba intervenire con i suoi contributi.

ZELIOLI LANZINI, relatore. Si potrebbe anche, in luogo delle parole « può concorrere », dire « concorre ».

PIOLA. Faccio osservare che si tratta di un contributo che potrebbe anche non essere necessario. A mio avviso, è meglio mantenere la dizione attuale.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Boccassi, neanche nella formulazione suggerita dal senatore Zelioli Lanzini. Infatti le due formulazioni implicano poca fiducia verso il Governo.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

Quando nel settore da me presieduto ci sono dei fondi da spendere, stia pur tranquilla la Commissione che si spendono tutti, e si cerca naturalmente di spenderli nel miglior modo possibile.

Mi sembra poi che, anche sotto un profilo tecnico, non sia possibile introdurre l'emendamento nella legge, perchè, quando indichiamo la voce di bilancio da cui l'Amministrazione deve attingere i fondi, è evidente che non si terranno dei residui inutilizzati da passare all'esercizio successivo.

Assicuro ancora che il fondo a disposizione sarà tutto utilizzato. Il Governo ha già dimostrato la sua buona volontà di andare incontro a queste scuole professionali per le infermiere quando ha accettato alla Camera un aumento di spesa per questo settore. Prego pertanto il collega Boccassi di non insistere nel suo emendamento e di avere fiducia nelle mie assicurazioni.

BOCCASSI. Ho tutta la fiducia nell'Alto Commissario, specialmente quando questi è il senatore Tessitori. Ma il senatore Tessitori non è eterno, potrà in un certo momento essere sostituito da un altro parlamentare. Perciò, come oppositore, debbo insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Boccassi, inteso a sostituire, nel primo comma dell'articolo 10, alla parola « può », la parola « deve ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel nuovo testo proposto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Gli ospedali, le Università, con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.

Art. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro dell'interno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte altresì alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purché completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni.

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonché un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale - Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;
- e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;
- f) un insegnante del corso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale Prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

11ª SEDUTA (12 maggio 1954)

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Art. 10.

Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria « infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi, fino alla concorrenza di lire 50.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55, dal fondo stanziato nel capitolo n. 316 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri ».

NORME TRANSITORIE.

Art. 12.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana o di altri enti o associazioni similari, su parere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto Commissariato;

f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

Art. 13.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci anni è sufficiente la sola prova pratica fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'articolo 12.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Art. 14.

Il certificato di cui al precedente articolo 9 è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria « Infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)11^a SEDUTA (12 maggio 1954)

per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria « Infermieri » cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto

della provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.